



NEWS

Dallo Studio Amato di Roma, 9 agosto 2019

Reverse Charge l'autofattura può non essere inviata tramite lo SDI

L'Agenzia Entrate apre ai rilievi mossi dalla dottrina.

Tralasciando le operazioni da compiere quando si riceve una fattura assoggettata a **Reverse Charge** (a tale scopo si vede **la nostra Scheda nella Sezione IVA della Divisione Aggiornamento**), va sottolineato che finora l'AE aveva sempre ribadito che le operazioni dovessero transitare tramite lo Sdi.

Ora l'Agenzia precisa che: *"tale documento – che per consuetudine viene chiamato "autofattura" poiché contiene i dati tipici di una fattura e, in particolare, l'identificativo Iva dell'operatore che effettua l'integrazione sia nel campo del cedente/prestatore che in quello del cessionario/committente – non deve essere obbligatoriamente inviato al SdI, ma se l'operatore vuole inviarlo al Sistema di Interscambio e, qualora l'operatore usufruisca del servizio gratuito di conservazione elettronica offerto dall'Agenzia delle entrate, il documento verrà portato automaticamente in conservazione. Inoltre, si ricorda che non vi è alcun obbligo di invio del documento cosiddetto "autofattura" al cedente/prestatore"*

Dalle diverse posizioni espresse nel tempo oggi si può riassumere:

nel **reverse charge interno**, viene consentita l'integrazione su carta senza invio al Sdi;

stesso sistema per il **reverse charge intracomunitario** fermo restando, in tal caso, l'obbligo dell'**esterometro**;

per il **reverse charge per acquisti territoriali da extra UE** va emessa autofattura articolo 17, comma e sarà anche in questo caso necessario lo **spesometro**, con facoltà di emettere autofattura elettronica in **self billing** (compilando la sezione "dati del cedente/prestatore" con l'identificativo del fornitore extra UE e quelli della sezione "dati del cessionario/committente" con i propri oltre a compilare anche al sezione "soggetto emittente" con il valore CC) rendendo così superfluo lo **spesometro**.